


DISCIPLINARE DI GARA

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DA APPLICARE SUI CONTENITORI STRADALI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI LEGGERI PER UNA DURATA DI 5 ANNI, CON RISCATTO FINALE OBBLIGATORIO E GESTIONE DEGLI ACCESSI AL CONFERIMENTO DA PARTE DI UTENTI AUTORIZZATI

CIG 6654769919

Data pubblicazione bando GUCE: 11 aprile 2016

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 31 maggio 2016 ore 12.00



1. PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA FORNITURA

Con delibera 2015.11.04 del 16.11.2015 il Consiglio di Stazione Appaltante di AMNU S.p.A. (di seguito AMNU o Stazione Appaltante) ha stabilito di procedere alla selezione, mediante gara, del contraente per la fornitura e posa in opera di sistemi di conferimento a calotta (dispositivi) e di sistemi di identificazione dell'utente a mezzo tag RFID (tag).

1.1. Oggetto del servizio

Oggetto dell'appalto è:

- la fornitura e posa in opera di sistemi di conferimento a calotta (dispositivi) come individuati nel Capitolato Tecnico, nella forma del noleggio di durata di 5 (cinque) anni, con riscatto finale obbligatorio per la Stazione Appaltante;
- la fornitura di sistemi di identificazione del conferente mediante tag RFID (tag) come individuati nel Capitolato Tecnico, nella forma della vendita;
- il servizio di manutenzione dei dispositivi e la relativa gestione dei dati per i 5 (cinque) anni successivi al riscatto (servizio attivabile a discrezione di AMNU).

Il numero massimo di dispositivi e di tag, come identificato successivamente, non risulta vincolante per la Stazione Appaltante, con facoltà per la stessa di richiedere i quantitativi necessari, anche divisi in più forniture, senza vincolo alcuno di rispetto dei quantitativi massimi.

AMNU si riserva inoltre di non procedere ad alcun acquisto.


1.2. Importo a base di gara

L'importo posto a base d'appalto ammonta a complessivi **€ 828.000,00** (euro ottocentotrentottomila/00) al netto degli oneri fiscali. Il valore della fornitura è stato calcolato in base al numero dei cassonetti su cui installare i dispositivi, al riscatto dei dispositivi stessi, alla relativa manutenzione e al numero di tag che si prevede di utilizzare, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 1

	Quantità (A)	Canone mensile (B)	Mesi (C)	Riscatto finale (D)	Formula	Importo Totale (E)
Dispositivo calotta	225	€ 43,00	60	--	A*B*C	€ 580.500,00
Riscatto dispositivo calotta	225	--	--	€ 100,00	A*D	€ 22.500,00
Accesso utente	30.000	€ 2,97	--	--	A*B	€ 89.000,00
Manutenzione post riscatto	225	€ 10,00	60	--	A*B*C	€ 135.000,00
Oneri per la sicurezza						€ 1.000,00
TOTALE						€ 828.000,00

La Stazione appaltante potrà richiedere il noleggio dei dispositivi nel corso di un anno dalla stipula del contratto, per i quantitativi massimi indicati nella tabella precedente. La fornitura dei tag potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante entro tre anni dalla stipula del contratto, per i quantitativi massimi indicati nella tabella precedente.



Non sono ammesse, e quindi saranno automaticamente escluse, offerte in rialzo rispetto ai singoli prezzi unitari indicati in tabella 1 (colonna B o D).

Il prezzo offerto:

- a) dovrà essere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'esecuzione del contratto, il prezzo unitario offerto in sede di gara costituisce il prezzo contrattuale;
- b) si intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche di ogni altro onere di imballaggio, facchinaggio, carico e trasporto a destinazione nel luogo indicato da AMNU e qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, oltre a montaggio e messa in opera;
- c) si intende inoltre comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione come definita nel Capitolato Tecnico e di ogni altro onere definito, nella documentazione di gara, a carico del soggetto aggiudicatario.

Nella formulazione del preventivo il concorrente dovrà tener conto delle condizioni praticate dalla Stazione Appaltante e precisamente che:

- a) AMNU è libera di richiedere, non avendo obbligo alcuno di acquisto dei numeri massimi messi a gara, nel numero rientrante in quelli indicati al presente articolo:
 - i dispositivi nel corso di un anno dalla stipula del contratto;
 - i tag nel corso di tre anni dalla stipula del contratto;
- b) le fatture, intestate a AMNU S.p.A., Viale dell'Industria 4/L – 38057 Pergine Valsugana (TN), P.IVA e C.F. 01591960222 dovranno riportare il numero CIG della fornitura, come indicato nella documentazione di gara;
- c) la liquidazione delle stesse avverrà, solo a seguito del positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente al momento del pagamento, con le regole indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) le eventuali non conformità ed inosservanze rispetto alle disposizioni contenute nella documentazione di gara, riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, saranno notificate da AMNU, la quale avrà la facoltà di applicare la corrispondente penale, come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.


Si darà corso alle procedure di gara e all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. Ove ritenga che nessuna delle offerte sia rispondente alle esigenze rappresentate o, in genere, alle sue previsioni, AMNU può disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di rinnovare la gara integrandola con prescrizioni più dettagliate o diverse.

L'importo a base di gara si riferisce completamente all'oggetto principale dell'appalto, non sono quindi previste prestazioni secondarie.

Sarà predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) con l'impresa aggiudicataria.

1.3. Durata

La fornitura dei dispositivi dovrà concludersi entro 1 anno dalla stipula del contratto. Il noleggio avrà una durata pari a 5 (cinque) anni dalla messa in funzione dell'ultimo dispositivo, con obbligo di riscatto per la Stazione Appaltante alla fine del periodo; al termine dello stesso, AMNU **potrà** attivare il servizio di manutenzione dei dispositivi e la relativa gestione dei dati per ulteriori 5 anni.



1.4. *Luogo di esecuzione*

Il servizio dovrà essere erogato nel bacino gestito da AMNU, corrispondente al territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

1.5. *Modalità di aggiudicazione*

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, esperita in conformità al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità procedurali, in quanto compatibili, dell'art. 283 del DPR 207/2010, in conformità alle norme contenute nel presente Disciplinare e nella documentazione di gara.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia al relativo punto del presente Disciplinare.

1.6. *Test obbligatori*

Al fine di consentire la verifica dell'esatta corrispondenza dei dispositivi presentati a quanto dichiarato in sede di offerta, in gara il concorrente sarà tenuto a dimostrare l'effettivo funzionamento della soluzione tecnica proposta e la compatibilità della stessa con le attrezzature in dotazione ad AMNU. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei test, che saranno eseguiti in fase di esame delle offerte tecniche, si rinvia al relativo punto del presente Disciplinare.

Il mancato superamento di anche uno solo dei test previsti dal Disciplinare, comporterà l'impossibilità di procedere alla successiva assegnazione del punteggio tecnico e pertanto il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il sopralluogo previsto ai paragrafi 2 e 6 del Capitolo Tecnico dovrà essere effettuato:

- dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega da consegnarsi al momento della visita;
- previo appuntamento da concordare con la Stazione Appaltante, inviando apposita PEC all'indirizzo info@pec.amnu.net, con la proposta di una data gradita al soggetto concorrente.

Si invita a formulare la richiesta non oltre 20 (venti) giorni solari e consecutivi antecedenti il termine di presentazione dell'offerta; la Stazione Appaltante rilascerà un'attestazione di avvenuto sopralluogo che farà parte della documentazione di gara.


In caso di Associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Al fine di consentire l'esatta individuazione delle imprese che hanno svolto il sopralluogo ed il corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato di AMNU le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l'incaricato non rilascerà l'attestazione di cui sopra.

1.7. *Documentazione disponibile per i concorrenti*

Formano documentazione di gara il presente Disciplinare, il bando inviato alla GUCE, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico, nonché i fac simili predisposti da AMNU, di seguito riportati:

- fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (allegati **A** e **B**);
- il modello per la formalizzazione dell'offerta tecnica (allegato **C**);



- il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato D);
- fac-simile di dichiarazione per il subappalto (allegato D1).

La documentazione sopra esposta è disponibile sul portale <https://amnu.acquistitelematici.it/gare>; in alternativa potrà essere ritirata in copia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12:00, presso la sede di AMNU S.p.A. – Viale dell'Industria n. 4/L – 38057 – PERGINE VALSUGANA (TN).

1.8. *Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico*

Possono essere richiesti **esclusivamente** per iscritto, a mezzo PEC o Fax, ad AMNU S.P.A., Viale dell'Industria 4/L – 38057 PERGINE VALSUGANA (TN), PEC info@pec.amnu.net, fax 0461 534362.

Le risposte saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.


Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, nonché le eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul portale <https://amnu.acquistitelematici.it/gare> almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. I concorrenti sono pertanto invitati a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte di AMNU, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D. Lgs. 163/2006 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno **esclusivamente** a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente, con l'avvertenza che, nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo, sarà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. La Stazione Appaltante potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D. Lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo fax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, i concorrenti sono invitati ad avvalersi dei fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1.9. *Procedura soggetta ad AVCPASS*

Ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'AVCP. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella **BUSTA A**.



2. PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

2.1. Luogo e tempistiche di inoltro del plico

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire un plico, con le modalità illustrate nel prosieguo, indirizzandolo specificamente a:

AMNU S.p.A.
Viale dell'Industria, 4/L
38057 – PERGINE VALSUGANA (TN)
Italia (I)

entro il termine perentorio del:

Giorno:	Giovedì	Data:	31	05	2016	Ore:	12	00
---------	----------------	-------	-----------	-----------	-------------	------	-----------	-----------

2.2. Caratteristiche del plico

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dello stesso, con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, dovrà riportare la denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese potrà essere riportata anche solo la denominazione di un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).


La consegna del plico dovrà avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 12:00; in tal caso faranno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel recapito del plico. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato, né offerte aggiuntive e/o sostitutive di quelle precedentemente inviate che pervengano ad AMNU dopo la scadenza del termine sopraindicato. Al fine di evitare disagi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, AMNU invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato, evitando quindi la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano ad AMNU, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Nel caso di utilizzo di ceralacca, si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.




Esternamente al plico deve essere riportata, oltre alla ragione sociale/denominazione dell'offerente, la seguente dicitura: **“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI A CALOTTA”**

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

2.3. *Contenuto del plico*

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. Se redatta in una lingua diversa dall'Italiano, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. Il plico dovrà contenere:

- 1) una busta chiusa recante all'esterno la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, contenente a sua volta:
 - la dichiarazione/documentazione di cui ai paragrafi 4.1 e 4.1.2;
 - il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;
 - la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
 - l'eventuale documentazione ovvero le dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
 - il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;
 - dichiarazione con la quale il concorrente garantisce che, in caso di aggiudicazione, la fornitura oggetto del contratto sarà conforme e rispondente ai requisiti richiesti nella documentazione di gara, nonché il pieno rispetto di tutte le condizioni tecniche richieste e indicate nel Capitolato Tecnico;
- 2) una busta, chiusa e sigillata con le modalità sopra evidenziate riferite al plico esterno, recante la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA**, da presentarsi a pena di esclusione e contenente:
 - relazione tecnica prodotta dall'offerente seguendo l'ordine di esposizione indicato nel Capitolato Tecnico, nella quale siano indicate le caratteristiche del prodotto confermando la dotazione minima richiesta;
 - schede tecniche con disegni quotati in cui siano chiaramente individuati i singoli elementi oggetto dell'offerta ed eventualmente ulteriori elaborati, utili ad una valutazione complessiva dei prodotti, la cui autenticità sia certificabile a richiesta della Stazione Appaltante;
 - certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, che i cassonetti (Fiandri 3200) modificati con l'applicazione del sistema di controllo del conferimento a calotta e il sistema di blocco dell'apertura, siano conformi a quanto previsto dalle norme UNI 12574-1:2006; UNI 12574-2:2006; UNI 12574-3;
 - l'allegato C, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, necessario ai fini della valutazione tecnica. Il concorrente, all'interno dell'allegato 1, dovrà dichiarare:
 - o numero di operazioni necessarie per eseguire un corretto conferimento;
 - o volumetria effettiva della calotta;



- o peso della calotta (espresso in kg ed inteso come peso del complesso formato dal dispositivo e dal relativo kit di installazione);
- o numero di sistemi e/o fonti di ricarica delle batterie presenti nella calotta;
- o sistema di trasmissione dei dati;
- o luce del sistema di blocco del coperchio applicando al coperchio uno sforzo manuale, in sollevamento e in traslazione (espresso in mm ed inteso come misura effettiva tra il bordo vasca e la guarnizione in gomma salva mani frontale);
- o l'eventuale presenza del display;
- o tipologia di interfaccia utente (tag, card, ecc.);
- o tag riprogrammabile;
- o tempi di consegna.

La mancata indicazione di una o più voci comprese nell'allegato 1 comporterà l'assegnazione, per ogni voce mancante, di un punteggio pari a **zero**, fermo restando che il mancato rispetto delle dotazioni tecniche minime comporterà comunque **l'esclusione** dalla gara.

- 3) una busta, chiusa e sigillata con le modalità sopra evidenziate riferite al plico esterno, recante la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**, da presentarsi a pena di esclusione e contenente l'offerta economica, redatta compilando l'allegato 2 Offerta Economica, sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

Il ribasso percentuale sul totale dovrà essere indicato, obbligatoriamente, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse e quindi saranno automaticamente escluse le offerte in rialzo rispetto ai singoli prezzi unitari (importo mensile, importo singolo tag e riscatto finale) indicati nella tabella 1 del presente Disciplinare.


Il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; ai fini della esecuzione del contratto, il prezzo unitario offerto in sede di gara costituirà il prezzo contrattuale.

Il prezzo offerto si intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche di ogni altro onere di imballaggio, facchinaggio, carico e trasporto a destinazione nel luogo indicato da AMNU e qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, oltre al montaggio e alla messa in opera.

Il prezzo offerto si intende inoltre comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione come definita nel Capitolato Tecnico, nonché di ogni altro onere definito, nella documentazione di gara, a carico del soggetto aggiudicatario.

Nella formulazione del preventivo l'impresa dovrà tener conto delle condizioni praticate da questa Società e precisamente che la Stazione Appaltante è libera di richiedere i dispositivi nel numero rientrante in quelli indicati nel presente Disciplinare, non avendo obbligo alcuno di acquisto del numero massimo di dispositivi messi a gara.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.



2.4. Modalità di formulazione delle offerte

2.4.1. Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta denominata **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA**, chiusa con le caratteristiche specificate in precedenza, recante all'esterno l'indicazione della denominazione/ragione sociale del concorrente e la dicitura BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA e, quindi, inserita nel plico esterno.

L'offerta tecnica non potrà contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento di tipo economico.

A corredo dell'offerta tecnica dovranno essere forniti in visione i seguenti dispositivi, necessari per l'espletamento dei test di cui al punto 5.3.2:

- un dispositivo a calotta;
- un ulteriore dispositivo a calotta "aperto", cioè con meccanica interna a vista, al fine di consentire la valutazione delle caratteristiche tecniche interne del prodotto offerto;
- un dispositivo di chiusura del cassonetto;
- un tag di forma e tipologia coerente con quanto sarà poi oggetto dell'eventuale fornitura;
- il libretto di uso e manutenzione del dispositivo a calotta, da cui sia possibile evincere che l'utilizzo dello stesso non rappresenti un uso professionale.

Il materiale dovrà essere contenuto in una o più confezioni/cartoni, chiusi con strumento idoneo a garantirne l'integrità e la non manomissione (es. nastro adesivo); ogni campione deve riportare un'apposita etichetta con indicazione della denominazione del soggetto offerente.

I cartoni/le confezioni contenenti i campioni dovranno essere presentati unitamente al plico dell'offerta, nello stesso luogo ed entro la medesima scadenza, e riportare sull'esterno la denominazione del soggetto offerente e l'elenco del materiale contenuto in ciascun cartone come riportato nel seguente esempio:


OFFERTA IMPRESA <i>ragione sociale impresa</i>
NUMERO TOTALE DI COLLI: _____
COLLO nr. _____
CONTENUTO: <i>breve descrizione del contenuto</i>

Alla consegna della confezione contenente il materiale in visione, se presente un incaricato dell'offerente, sarà rilasciata ricevuta, fermo restando che ai fini del rispetto della scadenza di presentazione dell'offerta ha valore unicamente il momento di attribuzione del protocollo al plico contenente i documenti.

In considerazione dei tempi necessari per le operazioni di presa in carico dei colli contenenti i campioni, è data facoltà ai concorrenti di consegnare gli stessi successivamente alla consegna del plico contenente i documenti, comunque entro la medesima giornata lavorativa (tassativamente entro le ore 16:00).

2.4.2. Offerta economica

L'offerta economica (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo) unitamente all'eventuale dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 6 e alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al successivo paragrafo 7 deve essere inserita, **a pena di esclusione**, in una apposita busta denominata **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**, chiusa con le modalità precedentemente esposte, recante



all'esterno l'indicazione della denominazione/ragione sociale del concorrente e la dicitura BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA e quindi inserita nel plico esterno.

Per la formulazione dell'offerta, i concorrenti sono inviati ad utilizzare gli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al presente bando di gara.

A pena di esclusione i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima degli oneri per la sicurezza c.d. "specificata aziendale" di cui all'art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2206.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite **esclusivamente** nella busta contenente l'offerta economica.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente a quanto successivamente specificato nel presente Disciplinare.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

3.1. *Soggetti ammessi a partecipare*

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:


- i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.4;
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1, lett. e bis) della L.P. n. 26/1993 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della AVCP n. 3 del 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942 indicata al successivo paragrafo 4.7. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara** di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara** sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I



consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Stazione Appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica Stazione Appaltante per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3.2. *Impegni ex D. Lgs. 231/01 e Piano Anticorruzione*


In riferimento al Modello Organizzativo di Gestione ex D. Lgs. 231/01 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di AMNU, i concorrenti si impegnano:

- a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti coinvolti nelle procedure di gara, compreso il Presidente di gara;
- a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento di AMNU.

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

3.3. *Avvalimento*

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; in tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.



3.4. *Requisiti di partecipazione*

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, come indicati al successivo paragrafo 4;
- B. **requisiti di idoneità professionale** per i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento per lo svolgimento di attività riguardanti l'oggetto dell'appalto;
- C. **requisiti di capacità finanziaria ed economica**: dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa/Ente;
- D. **requisiti di capacità tecnica e di esperienza**: disporre, sul territorio italiano, almeno 300 dispositivi attualmente funzionanti ed operativi, analoghi a quelli oggetto del presente appalto. Si riterrà analoga la fornitura di calotte
 - installate su contenitori per la raccolta di rifiuti, dotate di sistema di registrazione degli accessi e della trasmissione dei dati utilizzati poi per la fatturazione del servizio al cittadino;
 - comprensive del servizio di manutenzione come specificato al Capitolato Tecnico, al cui testo si rinvia.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**.


4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3 ed eventualmente, qualora dovuta, quella di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS, va inserita in una apposita busta denominata **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, chiusa con le modalità precedentemente specificate e quindi inserita nel plico esterno.

4.1. *Dichiarazione*


All'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere prodotta una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa (utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando), ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

1. che l'impresa:
 - a. è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*), ovvero, per le cooperative o i consorzi di cooperative, è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, nonché è iscritta all'Albo delle società cooperative e, se cooperative sociali di tipo a) o b) o loro consorzi, è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della L. n. 381/1991;



- b. ha effettuato e positivamente concluso, antecedentemente la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, la fornitura di almeno 300 dispositivi, analoghi a quelli oggetto del presente appalto, compreso il servizio di manutenzione come specificato al Capitolato Tecnico, al cui testo si rinvia. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi/forniture eseguite, con l'indicazione puntuale del periodo di erogazione, dell'oggetto, del numero di dispositivi forniti, nonché del committente, con dichiarazione dello stesso in merito alla piena soddisfazione sull'esito della fornitura operata dal concorrente nei suoi confronti;
- c. che l'impresa è in possesso della dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. **(ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere allegata tale dichiarazione)**;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, con l'obbligo di indicare – specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte – **tutte** le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.
- Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza**:
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
 - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
 - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti e tutte le eventuali condanne riportate dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).
3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 comma 1 lett. m quater) del D. Lgs. n. 163/2006 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,



- a. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

4. **eventuale**, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale), di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicare gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà inoltre essere allegata la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis e indicata al successivo paragrafo 4.7.

oppure (in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicare gli estremi).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare – **specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte** – tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.


In caso di **incorporazione** o **fusione societaria**, il concorrente (incorporante o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50% il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.

La Stazione Appaltante provvede ad **escludere automaticamente** nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Stazione Appaltante riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del



reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti della sola impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), identificati dall' Stazione Appaltante mediante visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., **si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione**, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "visura" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche in capo all'aggiudicatario, pervenga dall'Ente previdenziale competente un DURC irregolare, la Stazione Appaltante valuterà discrezionalmente la definitività della violazione secondo gli elementi indiziari (indicativi e anche da bilanciare tra loro) individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 561/2015, ed in particolare:

- la circostanza che il concorrente abbia regolarizzato la propria posizione contributiva prima che la Stazione Appaltante abbia avviato il relativo procedimento di contestazione finalizzato all'esclusione dalla gara o all'annullamento dell'aggiudicazione;
- la circostanza che il concorrente, entro 15 giorni dalla eventuale conoscenza del DURC negativo, abbia pagato la somma dovuta;
- la circostanza che il concorrente abbia pagato la somma dovuta ancor prima della comunicazione di esito della procedura di gara;
- la circostanza che il concorrente sia o meno "recidivo" circa l'inadempimento degli oneri contributivi;
- la circostanza che il mancato pagamento sia dipeso da attività altrui (ad es. mancato o ritardato pagamento della banca delegata, nonostante la presenza di liquidità sul conto corrente del concorrente/aggiudicatario).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.


Di seguito si riporta l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D. Lgs. 163/2006-

"Art. 38"

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con



sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Stazione Appaltante compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.


m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un ommesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente



allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

“Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.


L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.”

5. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, accettandole senza riserva alcuna;
 6. il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006;
 7. (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa) l'elenco delle imprese/Enti/Associazioni che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
 8. (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/06. In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/06,



qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio. In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;

9. (eventuale in caso di G.E.I.E.) dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.. In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore). In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore). In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).


Ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.1 comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che sia richiesto al concorrente, a mezzo PEC ovvero telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara, la presentazione**, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **pena l'esclusione dalla gara**. Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 10, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e di esperienza.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica Stazione Appaltante in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica Stazione Appaltante e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.



Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea. Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

4.1.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 punti 1.a), 1.b) (frazionabile come di seguito precisato), 1.c), 2, 3, (eventualmente se ricorre il caso) 4, 5, 6, (eventualmente, se ricorre il caso) 7, 8.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 punti 1.a), 1.b) (frazionabile come di seguito precisato), 1.c) ,2, 3, (eventualmente, se ricorre il caso) 4, 5, 6, (eventualmente, se ricorre il caso) 7, (eventualmente, se ricorre il caso) 9, (eventualmente, se ricorre il caso) 10.


In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di:

- idoneità professionale di cui al paragrafo 4.1 punto 1.a. - ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese - dovrà essere posseduto, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E.;
- capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 4.1 punto 1.b potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa mandataria o una impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà aver effettuato, **a pena di esclusione**, la fornitura di almeno 200 dispositivi a calotta, come previsto dal punto 3.4 lettera D) del Disciplinare;
- capacità finanziaria ed economica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.c – ossia dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. - dovrà essere posseduto, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E..

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1., limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.



Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*** **

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento, da parte delle mandanti, alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza nonché della relativa procura.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso siano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di forniture con riguardo alle associazioni temporanee.

4.1.2. Referenza bancaria

All'interno della **BUSTA A** dovrà essere prodotta, **in originale**, la dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., attestante la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa (requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 3.4 lettera C) del presente Disciplinare).


Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/06 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare la referenza richiesta dal bando dovrà:

- indicare i «**giustificati motivi**» dell'impedimento;
- allegare «**qualsiasi altro documento**» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

La Stazione Appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità economica e finanziaria del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), la medesima referenza deve essere prodotta con riferimento a ciascuna impresa costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.1.2 comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano*



*carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.
Si procederà ad **escludere** il concorrente nel caso in cui sia accertato che le referenze bancarie siano state rilasciate oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.*

4.2. *Deposito cauzionale*

All'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere prodotta la documentazione, **in originale**, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, per un ammontare pari ad **Euro 16.560,00** (*sedicimilacinquecentosessanta/00*), corrispondente al 2% dell'importo a base di gara (ex art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).

Si evidenzia che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso l'importo della cauzione sarà pari ad **Euro 8.280,00** (*ottomiladuecentottanta/00*). In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.


In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul conto corrente di AMNU S.p.A. acceso presso la Banca Popolare dell'Alto Adige/Volksbank, codice IBAN IT45N0585635220077570001000. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico, riportante il Codice di Riferimento Operazione (CRO). L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante;
- mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico, in originale, su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie, costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:



- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;


con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti (in carta libera), ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/04 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 – debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- "il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile";
- "il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e ss.mm.ii.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. Il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante;
6. Il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta



l'aggiudicazione.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali si pongano oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Per tutte le Imprese, il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, la Stazione Appaltante provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale, richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, ivi compresa la mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.2. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:


- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti o di deposito titoli);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad **escludere** il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte e che decorra da tale data

4.3. Contributo a favore dell'A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione

all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere prodotta la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di **€ 80,00** a favore dell'ANAC – deliberazione 5 marzo 2014 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>



Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 6654769919** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante procederà a verificare l’avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la Stazione Appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.


*Ai sensi dell’art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione comprovante l’avvenuto regolare pagamento del contributo, richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.3, comporta l’applicazione della **sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l’esclusione dalla gara**, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.3. L’Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all’applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall’ANAC con determinazione n. 1/2015).*

Qualora il concorrente non versi l’importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all’escussione parziale della cauzione per l’importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell’intervenuta escussione parziale, pena l’esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

*Si procederà ad **escludere** il concorrente nel caso in cui si accerti che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine*



di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4. Ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente documento, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, tramite l'impresa capogruppo:


1. MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
 - a. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente Disciplinare;
 - c. che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
 - d. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;
 - e. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - f. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - g. le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
2. PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma.

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura, richieste ai sensi del presente paragrafo 4.4, comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.4. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **pena l'esclusione** dalla gara.*

4.5. Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte della Stazione Appaltante, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.



4.6. *Avvalimento*


È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. del requisito di capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 3.4 lett. D) e/o del requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al paragrafo 3.4 lett. C) del presente documento.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.:

1. dichiarazione resa dal concorrente, **a pena di esclusione**, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 3.4 lett. D) e/o del requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al paragrafo 3.4 lett. C) del presente bando di gara, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punti 2, 3 e 4, **nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento**;
3. dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
6. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2004, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.6 comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **pena l'esclusione dalla gara**. Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:*



- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo (punti 2, 3, 4, 5 e 6) da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che il medesimo è tenuto a rendere ai sensi del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente (es. mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse e dei mezzi prestati).

Si procederà ad **escludere** il concorrente nei casi in cui:


- in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al precedente punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.7. *Ulteriore documentazione da presentare da parte delle imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero che hanno presentato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale*

1. IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura, a condizione che presenti in gara, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, oltre a quanto dichiarato al punto 4 della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
 - il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento della fornitura ;
 - l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione;
 - di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
- c) l'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.



Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

2. IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipula del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 4) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.


*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.7 comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).*

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal punto 1 lett. a), b) e c) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1 lett. b) del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

*Si procederà ad **escludere** il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui al punto 1 lett. a), b) e c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.*



4.8. *Ulteriore documentazione da presentare in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.*

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Tale dichiarazione deve essere inserita all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D. Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.8 comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara** (ossia pari ad Euro 828,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, a mezzo PEC o telefax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura della Stazione Appaltante affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).*

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti 2, 3 e 4 del paragrafo 4.1 del bando;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

5.1. *Esame delle domande*

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo ai concorrenti, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Si darà corso alle procedure di gara e ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.


La prima seduta di gara sarà tenuta il giorno venerdì 01 giugno 2016 alle ore 09.00, presso la sala riunioni sita al primo piano della sede di AMNU, in Pergine Valsugana, Viale dell'industria 4/L.

AMNU darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso pubblicato sul sito www.amnu.net oppure a mezzo PEC inviata a tutti i concorrenti ammessi.

Sono ammessi a presenziare alle sedute di gara pubbliche i legali rappresentanti delle imprese e/o le persone munite di delega.

5.2. *Commissione Tecnica*

La Commissione Tecnica (di seguito Commissione) per l'esame delle domande sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Potrà partecipare anche un ulteriore soggetto



chiamato a svolgere le funzioni di segretario, senza diritto di voto.

5.3. Fasi di gara

5.3.1. Fase 1

In questa prima fase, che si terrà in seduta pubblica, tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte all'esame della Commissione, che valuterà la regolarità della domanda e della documentazione presente nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, al fine di ammettere o meno il richiedente alle successive fasi di esame della proposta tecnico-economica.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, provvederà:


- a) verificare la correttezza formale dei plichi;
- b) ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e autenticandola; in caso negativo disporrà il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

5.3.2. Fase 2

I concorrenti ammessi a questa fase saranno chiamati ad effettuare un test nel giorno indicato dalla Stazione Appaltante e presso la sede della stessa, al fine di verificare l'esatta rispondenza dei dispositivi presentati a quanto dichiarato in sede di offerta. In caso di impossibilità a presenziare il giorno fissato dalla Stazione Appaltante, il concorrente potrà richiedere un posticipo dello stesso pari a massimi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

I test si svolgeranno in contraddittorio alla presenza della Commissione e dell'impresa interessata, rappresentata dal proprio legale rappresentante o da persona munita di delega. Durante i test il concorrente dovrà:

1. installare un dispositivo a calotta su un cassonetto Fiandri 3200 litri messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, presso la sede della stessa, con la necessità di effettuare tutte le lavorazioni idonee alla messa in esercizio (foratura coperchio, installazione blocco coperchio, ecc.);
2. successivamente ai lavori di cui al punto 1., saranno eseguite le seguenti verifiche:
 - a. misurazione della luce netta presente tra coperchio (compresa la gomma di protezione) e vasca, applicando al coperchio uno sforzo manuale in sollevamento e traslazione;
 - b. svuotamento del cassonetto senza impedimenti con tutte le tipologie di automezzi aziendali;
 - c. accesso alla piattaforma web per la gestione dei dati;
 - d. test di trasmissione degli avvisi di errore e di allarme, con verifica di ricezione degli stessi sulla piattaforma web;
 - e. test di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti dal dispositivo all'automezzo e successiva visione dei dati sulla piattaforma web effettuato con un dispositivo analogo a quello che dovrà essere installato sull'automezzo.
3. il concorrente dovrà inoltre fornire (in visione):
 - a. un ulteriore dispositivo a calotta "aperto", cioè con meccanica interna a vista, al fine di consentire la valutazione delle caratteristiche tecniche interne del prodotto offerto;
 - b. un tag di forma e tipologia coerente con quanto sarà poi oggetto dell'eventuale fornitura;



- c. il libretto di uso e manutenzione del dispositivo a calotta, da cui sia possibile evincere che l'utilizzo dello stesso non rappresenti un uso professionale.

Il test dovrà concludersi entro 5 ore dall'inizio dello stesso; qualora entro il termine fissato l'impresa non dimostri la funzionalità della propria proposta, la Commissione decreterà il mancato superamento del test medesimo.

Il mancato superamento di anche uno solo dei test indicati in precedenza comporterà l'esclusione dalla gara.

5.3.3. Fase 3

Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, il Presidente di gara provvederà:

- a) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi a questa fase, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificandone la regolarità formale;
- b) a sospendere la seduta di gara per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo; la Commissione procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente Disciplinare, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.


5.3.4. Fase 4

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse alla presente fase, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a comunicare l'esito delle valutazioni svolte precedentemente e pronunciare le eventuali esclusioni;
- b) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente agli offerenti ammessi;
- c) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- d) a dare lettura dei corrispettivi offerti dai concorrenti;
- e) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara;
- f) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- g) a valutare la presenza di eventuali offerte anomale secondo quanto indicato al relativo paragrafo.

5.3.5. Fase 5

Il Presidente provvederà a dichiarare l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.



5.4. Criteri di valutazione

5.4.1. Valutazione tecnica – 80 punti

5.4.1.1. Parametro 1 – Numero operazioni

L'offerta sarà valutata sotto il profilo della semplicità di utilizzo del sistema da parte dell'utente, espresso nel minor numero di operazioni da effettuare per il corretto conferimento del rifiuto mediante il dispositivo calotta. Ognuna delle seguenti azioni sarà valutata come una singola operazione:

- avvicinamento o inserimento del tag nel modulo elettronico;
- apertura della calotta;
- spostamento del sacco da una mano all'altra;
- conferimento del sacco nella calotta;
- chiusura della calotta;
- recupero del tag.

I punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Numero operazioni	Punteggio
Uguale o minore a 4 operazioni	12
5 operazioni	6
Uguale o maggiore a 6 operazioni	0

5.4.1.2. Parametro 2 – Peso della calotta


Onde evitare di sovraccaricare le strutture dei coperchi ed in particolar modo le cerniere del cassonetto, l'offerta sarà valutata sotto il profilo del minor peso dichiarato (inteso come il complesso formato dalla calotta e dal relativo kit di installazione); i punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Peso della calotta (in kg)	Punteggio
Uguale o minore a 13 kg	10
Maggiore di 13 kg ma minore di 15 kg	5
Uguale o maggiore a 15 kg	0

5.4.1.3. Parametro 3 – Fabbisogno energetico

Al fine di garantire l'effettiva autonomia ed il funzionamento continuo della calotta, nonché di migliorarne il sistema di alimentazione ed il relativo bilancio energetico, si valuterà la presenza di un secondo sistema di ricarica (alimentato da fonti rinnovabili e quindi non a batteria); i punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Sistema di ricarica	Punteggio
Secondo sistema presente	15
Secondo sistema non presente	0



5.4.1.4. [Parametro 4 – Costi di trasmissione dei dati](#)

L'offerta sarà valutata sotto il profilo del sistema di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti dal dispositivo all'autocompattatore che presenti i minori costi possibili; i punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Trasmissione dati	Punteggio
Assenza costi di trasmissione (SIM, traffico)	10
Presenza di costi (SIM, traffico)	0

5.4.1.5. [Parametro 5 – Sistema di blocco del contenitore](#)

L'offerta sarà valutata sotto il profilo della minor luce netta (espressa in mm) presente tra il coperchio (compresa la gomma di protezione per le mani) e la vasca del contenitore, applicando al coperchio uno sforzo manuale in sollevamento e traslazione; i punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Luce coperchio / vasca (in mm)	Punteggio
Uguale o minore a 30 mm	8
Maggiore di 30 mm ma minore di 50 mm	3
Uguale o maggiore di 50 mm	0

5.4.1.6. [Parametro 6 – Caratteristiche costruttive dei gusci](#)

L'offerta sarà valutata rispetto al miglior grado di ingegnerizzazione della soluzione proposta, quale la quantità di saldature presenti nei gusci; i punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Saldature	Punteggio
Assenza di saldature	10
Presenza di saldature	0


5.4.1.7. [Parametro 7 – Facilitazione nel conferimento](#)

Si valuterà la presenza di un sistema di apertura automatica della calotta che faciliti il conferimento da parte dell'utente; i punteggi saranno assegnati con le seguenti modalità:

Apertura automatica	Punteggio
Sistema presente	15
Sistema non presente	0

5.4.1.8. [Punteggio tecnico minimo](#)

Per essere ritenuta valida, la singola offerta dovrà raggiungere un punteggio tecnico minimo, prima della riparametrazione, di punti 40 su un massimo di 80 disponibili.



5.4.1.9. Riparametrazione dei punteggi

In caso di presenza di più di un'offerta, alla valutazione tecnica sarà applicato la riparametrazione dei punteggi prevista dal D.P.R. 207/2010, assegnando al miglior punteggio tecnico il coefficiente 1, in modo che allo stesso sia attribuito il punteggio massimo a disposizione; proporzionalmente saranno rideterminati i punteggi delle altre offerte tecniche. I valori risultanti dalla riparametrazione saranno arrotondati al terzo decimale.

5.4.2. Valutazione economica – 20 punti

Saranno attribuiti 20 punti all'offerta che presenti il prezzo complessivo migliore (più basso). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale, secondo la seguente formula:

$$PunteggioOfferta = 20 \times (PrezzoOffertaMigliore / PrezzoOfferta)$$

I valori risultanti dall'applicazione della formula saranno arrotondati al terzo decimale.

5.4.3. Parità di punteggio

In caso di ex-equo del punteggio complessivamente ottenuto dalle singole offerte (punteggio tecnico rideterminato + punteggio economico), la fornitura sarà aggiudicata all'offerta che ha conseguito il miglior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà a nominare l'aggiudicatario mediante estrazione.

5.5. Aggiudicazione


AMNU si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea all'oggetto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. oppure se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara.

AMNU si riserva inoltre la facoltà di:

- a) non dare luogo alla gara o di modificarne la data ove lo richiedano motivate esigenze;
- b) di annullare o revocare la procedura ed i suoi allegati, prorogare la data della gara, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure di non dar luogo all'aggiudicazione per motivate esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo;
- c) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo.

Si precisa che:

- a) la proposta contrattuale è sempre revocabile, entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta;
- b) decorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del C.C. ed il concorrente è obbligato alla propria offerta per il periodo di 180 (centottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione dell'offerta;
- c) decorso tale termine senza che AMNU abbia assunto alcun provvedimento in ordine alla sua accettazione, l'offerente può svincolarsi dalla propria offerta mediante dichiarazione scritta da inviare a mezzo PEC.



6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m., qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare (Allegato D1). In tal caso la dichiarazione di subappalto deve essere inserita nella busta contenente l'offerta economica e deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le parti del servizio** sono subappaltabili **entro il limite massimo del 30%** dell'importo contrattuale.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione del servizio.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE


La stazione appaltante procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte esaminando le giustificazioni presentate dai concorrenti e valutando la congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, *“quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*.

Pertanto, la Stazione Appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 87 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto una dettagliata analisi dei costi e dei ricavi dalla quale dovrà risultare ogni voce di ricavo e di spesa che concorra alla determinazione dell'offerta



economica, in combinato disposto con gli altri elementi di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006 . In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire ai concorrenti un modello per la formulazione delle giustificazioni dell'offerta con le principali voci di costi e ricavi che i concorrenti dovranno esporre.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Qualora la Stazione Appaltante non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. La Stazione Appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la Stazione Appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.


8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e di esperienza dichiarati nel corso della procedura di affidamento, mediante il sistema AVCPASS, ove consentito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, la Stazione Appaltante chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento fino ad un anno.

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti per l'omessa acquisizione e produzione nei termini del PASSOE, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** degli stessi dalla gara, all'**escussione** della relativa cauzione provvisoria e alla **segnalazione** del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del D. Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione la Stazione Appaltante procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

La Stazione Appaltante procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati nel corso della procedura di affidamento, attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito.



Qualora l'aggiudicatario non consenta il conseguimento della prova, non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE, ovvero qualora sia accertata la mancanza di tali requisiti, ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante procederà ad annullare l'aggiudicazione e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000, attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito. Qualora il partecipante non consenta il conseguimento della prova, non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE, ovvero qualora sia accertata la mancanza di tali requisiti, ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio e di G.E.I.E., la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 del presente bando di gara ed in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

8.1. *Adempimenti successivi all'aggiudicazione*


L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, mediante il sistema AVCPASS ove consentito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione:

- idonea documentazione dalla quale si evinca che l'impresa ha effettuato e positivamente concluso, antecedentemente la data di scadenza della presentazione dell'offerta, la fornitura di almeno 300 dispositivi, analoghi a quelli oggetto del presente appalto, compreso il servizio di manutenzione come specificato al Capitolato Tecnico, al cui testo si rinvia;
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, al fine dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006;

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione la Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio le verifiche mediante il sistema AVCPASS, ove consentito.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.



Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, **anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta**, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.


Si precisa infine che la Stazione Appaltante segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipula del contratto, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi: la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) le ulteriori **dichiarazioni** che potranno essere richieste dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto;
- c) qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara, il **mandato collettivo speciale** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **procura**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) la **cauzione definitiva** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipula del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio, qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.) e dall'art. 29 del D. L. n. 90/2014.




L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la **fideiussione** di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175, costituite secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- *(oppure per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro)* presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 - o l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto ad AMNU; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico di AMNU;
 - o la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione della Stazione Appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 - o il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 - o il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Stazione Appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
 - o *solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice*



civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione Appaltante".

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dalla Stazione Appaltante successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.


10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico:

- a) sia pervenuto oltre il termine perentorio di cui al presente Disciplinare, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
- c) non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- d) presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

Saranno altresì esclusi i concorrenti il cui plico o la cui offerta:

- a) non contenga le buste interne A, B e C;
- b) presenti prodotti difformi rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara;
- c) contenga dichiarazioni relative al possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura non sufficiente, oppure sia mancante di una o più d'una delle qualificazioni, la cui assenza fosse stata prescritta come causa escludente e non siano state regolarizzate nel termine del cd "soccorso istruttorio" ex art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006;
- d) sia parziale, condizionata o difforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara;
- e) contenga riserve o condizioni di validità non previste dalla documentazione di gara, in misura tale da renderne inattuabile o incerta la valutazione;
- f) la cui busta interna C (offerta economica) presenti modalità di chiusura e di confezionamento che ne possano pregiudicare la segretezza;
- g) sia superiore al prezzo stabilito dalla Stazione Appaltante posto a base di affidamento, o che i ribassi non siano espressi in cifre e lettere o che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto o che non sia specificato il prezzo unitario;
- h) sia in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla documentazione di gara, ancorché non indicate nel presente elenco e che non siano state regolarizzate nel termine prescritto per il cd "soccorso istruttorio" ex art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006.



Saranno altresì esclusi i concorrenti:

- a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
- b) la cui documentazione sia in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- c) la cui offerta non risulti sottoscritta.

In ogni caso resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di valutare se ogni incompletezza, irregolarità o difformità sia tale da non giustificare l'esclusione, senza lesione del principio della par condicio tra concorrenti, ovvero consenta il cd "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

11.1. Spese di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in € 3.500,00.-.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.


Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante e secondo le modalità ivi previste.

11.2. Supplente

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006, per cui, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, al fine di stipulare un nuovo contratto per la presente fornitura, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

11.3. Periodo di validità dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note della Stazione Appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Stazione Appaltante della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo della Stazione Appaltante).



Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

11.4. *Incompletezza o irregolarità della documentazione*

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

11.5. *Mancata trasmissione della documentazione*

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 (ove necessario) e 9, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipula stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipula dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. 252/98, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

11.6. *Stipula del contratto*

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006, per motivi d'urgenza, la Stazione Appaltante potrà autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto decorso il termine di cui all'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente Disciplinare ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Prescrizioni in merito al subappalto: l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D. Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.



11.7. Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trento, con esclusione della competenza arbitrale.

11.8. Procedure di ricorso

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre dal ricevimento:

- della presente richiesta di offerta per cause che ostano alla partecipazione;
- della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario.

La notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del Procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini. L'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: ing. Roberto Bortolotti


12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

12.1. Trattamento dei dati

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che AMNU intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, in merito al quale si informa che:

- a) titolare del trattamento è AMNU S.p.A.;
- b) responsabile del trattamento il Direttore Generale di AMNU, ing. Roberto Bortolotti;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque



- automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - f) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non vengono diffusi, salvo quelli per cui la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 196/2003;
 - i) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d).

12.2. Accesso agli atti

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione Appaltante di **non** autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. del 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Costituiscono documenti vincolanti per la Stazione Appaltante, per i concorrenti, nonché per l'Aggiudicatario, i seguenti documenti il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- a) il presente Disciplinare di gara;
- b) il Bando di gara;
- c) il Capitolato Speciale di Appalto;
- d) il Capitolato Tecnico.



Per il solo fatto di presentare offerta, ogni concorrente:

- a) accetta ogni legge e regolamento sovranazionale, nazionale, regionale e locale in quanto applicabile;
- b) dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni riportate nella documentazione di gara;
- c) dichiara che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il Fornitore non potrà quindi eccepire nella fornitura del bene, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre condizioni specificate negli atti sopra richiamati. Il Capitolato costituisce onere e vincolo contrattuale a carico del fornitore per il solo fatto di aver presentato offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

IL DIRETTORE
ing. Roberto Bortolotti

Allegati:

- Fac simile dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A, B)
- Fac simile per la formalizzazione dell'offerta tecnica (allegato C)
- Fac simile per la formulazione dell' offerta economica (allegato D)
- Fac simile per la dichiarazione di Sub Appalto (allegato D1)
- DUVRI